

*Regione Siciliana*

ASSESSORATO REGIONALE DELLE AUTONOMIE LOCALI E DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA FUNZIONE PUBBLICA E DEL PERSONALE

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO l'art. 20 della legge regionale 29/12/2003, n. 21
- VISTO l'art. 1 comma 6 della legge 23/08/2004 n. 243;
- VISTA l'art. 1 comma 2 della legge 24/12/2007 n. 247;
- VISTO l'art. 12 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;
- VISTO l'art. 24 del decreto legge 6/12/2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22/12/2011, n. 214;
- VISTO l'art. 68 della L. 21/2014 e s. m. e. i.;
- VISTA la legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la vigente legislazione in materia di cessazione del rapporto d'impiego;
- VISTO l'accordo del 03/08/2015 stipulato con l'A.R.A.N. in ordine alla revocabilità dell'istanza di collocamento in quiescenza anticipato;
- VISTO il Decreto del M.E.F. del 05/12/2017;
- VISTO l'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9;
- VISTA l'istanza del 14/07/2015 assunta al protocollo generale del Dipartimento F.P. in pari data al n. 94816 con la quale la Dott.ssa Capitano Lucina nata a [redacted] il [redacted] - C.F. [redacted] - dipendente a tempo indeterminato dell'Amministrazione Regionale, dichiara che alla data del 12/12/2020 maturerà i requisiti per l'accesso al trattamento della pensione di anzianità in base alla normativa previgente il D.L. n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla L. n. 214/2011, e chiede di essere collocata in quiescenza ai sensi dell'art. 52, comma 5, della l.r. n. 9/2015;
- VISTA la nota prot. n. 45862 del 07/05/2021, con la quale si comunica al Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Distretto Idrografico e alla Dott.ssa Capitano Lucina che, la stessa, ha presentato istanza di collocamento in quiescenza anticipato ai sensi dell'art. 52, comma 5, della L.R. n. 9/2015 e che per effetto dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 9/2021 potrà essere collocata in quiescenza entro il 31 maggio 2021, in caso di mancato contingentamento, come previsto dallo stesso articolo 18;
- VISTA la nota prot. n. 7773 del 18/05/2021, con la quale il medesimo ufficio ha comunicato che la sopra citata dipendente, per esigenze di servizio, è stato contingentato fino al 11/11/2021 - ai sensi dell'art. 52, comma 7, della L.R. n. 9/2015, come richiamato dall'articolo 18, comma 4, della L.R. n. 9/2021;
- VISTA la nota del Servizio 3/F.P. prot. n. 91958 del 19/08/2021 con la quale si comunica alla Dott.ssa Capitano Lucina che il rapporto di lavoro sarà risolto a decorrere dal 12/11/2021;
- VISTO il D.A. n. 9580/II del 18/12/1993, registrato dalla competente Ragioneria Centrale il 21/09/1993 al n. 5470, con il quale la Dott.ssa Capitano Lucina, con decorrenza giuridica ed economica dal 21/09/1993 è stata inquadrata nel R.S.T. di cui alla l.r. n. 53/85 con la qualifica di "Dirigente Tecnico Geologo";

VISTO il D.D.S. n. 2559 del 19/05/2004, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 15/06/2004 al n. 3467, con il quale, alla Dott.ssa Capitano Lucina, ai sensi del D.P.R. 1092/73 è stato computato utile, ai fini di quiescenza, il servizio non di ruolo prestatato, dalla stessa, presso l'Amministrazione Regionale per complessivi anni 04, mesi 03 e giorni 20;

VISTO il D.D.S. n. 6395 del 25/07/2008, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 04/09/2008 al n. 3978, con il quale la predetta dipendente ha riscattato, con onere, il corso di Laurea in Scienze geologiche, pari ad anni 04 utili ai fini di quiescenza;

VISTO il D.D.G. n. 889 del 24/02/2003, vistato dalla competente Ragioneria Centrale il 12/03/2003 al n. 190 con il quale la Dott.ssa Capitano Lucina a decorrere dal 17/05/2000 è stata inquadrata nella 3^a Fascia Dirigenziale di cui alla L.R. n. 10/2000; lo stato matricolare civile;

ACCERTATO che la Dott.ssa Capitano Lucina alla data del 11/11/2021 vanta un'anzianità anagrafica pari ad anni [REDACTED] e l'anzianità contributiva di seguito descritta:

	AA	MM	GG
Servizio Amministrazione Regionale dal 21/09/1993 al 11/11/2021	28	01	21
Servizio pre - ruolo riconosciuto	04	03	20
Riscatto Laurea valido ai fini di quiescenza	04	00	00
TOTALE	36	05	11

ACCERTATO altresì che alla stessa data la somma dell'anzianità contributiva e dell'anzianità anagrafica in possesso della dipendente non è inferiore al limite di 98 prescritto per la quota;

DECRETA

Art.1

Per le motivazioni in premessa specificate, a decorrere dal 12/11/2021, è risolto il rapporto di lavoro della Dott.ssa Capitano Lucina nata a [REDACTED] il [REDACTED] - C.F. [REDACTED] - Dirigente di 3^a Fascia - e contestualmente la stessa è cancellata dal ruolo di appartenenza della Regione Siciliana, con riconoscimento del diritto a pensione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1, comma 6, della Legge 23/08/2004 n. 243 e s.m.i. e dell'art. 52, comma 5, della legge regionale 07/05/2015, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 18 comma 4 della legge regionale 15 aprile 2021, n.9;

Art. 2

Qualora la dipendente negli ultimi tre anni di servizio abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, alla stessa è fatto divieto, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, di svolgere attività lavorativa di tipo subordinato od autonomo presso soggetti privati destinatari dell'attività svolta attraverso i suddetti poteri.

Il presente decreto non sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale ai sensi dell'art. 62 della L.R. n. 10/99 e pubblicato ai sensi della L.R. 21/2014 e s. m. e i.

Palermo li, 07 OTT. 2021

F.to Il Dirigente Generale
C. Madonia

Visto: si pubblici
F.to Il Dirigente del Servizio 3
G.G. Palagonia

Originale agli atti d'ufficio

